

Regolamento Consiglio d'Istituto

Art. 1 - Definizione e normativa di riferimento

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organismo elettivo di indirizzo politico-amministrativo e di rappresentanza delle diverse componenti della scuola.
2. Esso elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento, secondo la seguente indicizzazione:
 - a) la costituzione del CI è disposta dall'art.8 del D. Lgs. 297/94;
 - b) le competenze del CI e della GE sono stabilite dagli articoli 10, 276ss., 571 c. 4 del D.Lgs. 297/94, dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001, con particolare riferimento all'art 33;
 - c) le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748 e dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

CAPO I - Consiglio di Istituto


Art. 2 - Costituzione

1. Il Consiglio d'Istituto:
 - a) secondo il disposto dell'art. 8 del D lgs. 297/1994, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è composto da otto docenti, quattro genitori, quattro studenti e due membri del personale A.T.A., eletti secondo le disposizioni vigenti; il Dirigente Scolastico è membro di diritto;
 - b) dura in carica tre anni;
 - c) la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente;
 - d) è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - e) elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 3 - Elezioni interne

1. Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e con l'indicazione di una sola preferenza, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio in carica. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, se sono presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.






2. Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. Per l'espletamento del proprio mandato, il Presidente è coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il compito di verbalizzare le sedute.
5. Il Consiglio d'istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva. Ciascun elettore può esprimere non più di quattro preferenze (una per ciascuna componente). Sono proclamati eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza; a parità di voti si va al ballottaggio; se persiste la parità sono proclamati eletti i consiglieri più anziani di età. In caso di decadenza o di dimissioni irrevocabili di un componente, si procede all'elezione con le modalità di cui ai commi precedenti, con voto limitato ad un nominativo.
6. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
7. Il Consiglio di Istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i propri rappresentanti nel Comitato per la valutazione dei docenti. Sono proclamati eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero di voti; a parità di voti, sono proclamati eletti i rappresentanti più anziani di età.


Art. 4 - Competenze

1. Il Consiglio d'Istituto:
 - a) è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare - secondo le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del T.U. 297/94 - ed ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni; pertanto le sue delibere sono vincolanti per l'intera comunità scolastica;
 - b) è dotato di Regolamento autonomo;
 - c) gli studenti non maggiorenni non votano in materia finanziaria.
3. Le competenze dettagliate, come da normativa vigente, sono elencate in appendice al presente Regolamento.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il Regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.
2. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se eletto, o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere genitore anagraficamente più anziano.





Art. 6 - Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce nei locali dell'Istituto.
2. La convocazione del Consiglio deve essere disposta dal Presidente con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
3. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Consiglio.
4. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio.
5. Il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio, dal Presidente della Giunta o da almeno due membri della Giunta oppure su iniziativa del Presidente stesso.
6. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, successiva alle nomine dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, che presiede la riunione fino all'elezione del Presidente.

Art. 7 - Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti in carica. È facoltà dei consiglieri chiedere la verifica del numero legale.
2. Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta al Presidente o al Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Programmazione delle attività

1. Il Consiglio programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 9 - Partecipazione alle sedute


1. In base all'art. 42 del D.Lgs. 297/94 ed alla L. 748/77, alla seduta del CI possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola.
2. Non è permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.


Art. 10 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno (o.d.g.) della convocazione è definito, su proposta del Presidente e del Dirigente, dalla Giunta Esecutiva che potrà tenere conto delle indicazioni e/o degli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri.
2. L'ordine del giorno (o.d.g.) dovrà inoltre includere gli argomenti richiesti dai consiglieri del consiglio e approvati nella seduta precedente del Consiglio.

Art. 11- Il verbale

1. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate; è firmato dal Presidente e dal Segretario.





2. I Consiglieri comunicano le eventuali proposte di variazione; il verbale redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario. Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.

CAPO II - Giunta Esecutiva

Art. 12 - Costituzione

1. 1. La Giunta Esecutiva:

- a) è composta da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante del personale ATA; di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A., che svolge anche funzioni di segretario, ed il Dirigente scolastico, che la presiede;
- b) dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

2. Per quanto non espressamente previsto negli articoli seguenti, relativamente al funzionamento della Giunta, valgono per analogia le medesime norme del Capo I.

Art. 13- Competenze

1. La Giunta esecutiva opera ai sensi del D.Lgs. 297/94 e del D.I. 44/2001; in particolare:

- a) espleta i lavori preparatori a ciascuna seduta del C.I.;
- b) propone al C.I. insieme al Dirigente Scolastico il Programma Annuale, accompagnato dalle eventuali variazioni.

Art. 14 - Convocazione della Giunta


1. La Giunta Esecutiva si riunisce prima della data di convocazione del Consiglio di Istituto per predisporre l'ordine del giorno (o.d.g.) e l'esame di eventuali documenti.


2. Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente.

3. Viene convocata in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

4. La convocazione della Giunta deve essere disposta dal Presidente con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni per la seduta ordinaria; e almeno un giorno prima per la seduta straordinaria di particolare urgenza.


CAPO III - Votazioni






Art. 15 - Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto solo quando si faccia questione di persone (comma 4 dell'art.37 del D.Lgs. 297 del 1994).
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il voto è personale: non sono ammesse deleghe.
5. Gli studenti minorenni non votano in materia finanziaria.







APPENDICE

Attribuzione del Consiglio di Istituto (art. 10 D.Lgs n. 297/94)

1. Il Consiglio di Circolo o di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo o dell'Istituto.
3. Il Consiglio di Circolo o di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe, ha il potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; (comma modificato dal D.I. 44/2001);
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del Circolo o dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del Circolo o dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli art. 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.






7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Il C.I. delibera in modo esclusivo sulle materie di “politica finanziaria” di cui all’art. 33 del D.I. 44/2001

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
- a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
 - f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
 - g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1;
 - i) all’acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:
- a) contratti di sponsorizzazione;
 - b) contratti di locazione di immobili;
 - c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
 - d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il





ISTITUTO SUPERIORE STATALE
TECNICO INDUSTRIALE E LICEO SCIENTIFICO OP. S.A.
FRANCESCO GIORDANI
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
SISTEMA MODA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
MECCANICA E MECCATRONICA - TRASPORTI E LOGISTICA



Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Il C.I. fissa criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico di cui all'art. 32 D.I. 44/2001.

